



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29.03.21, n. 494), con cui si è provveduto all’assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno 2021, il quale all’art. 11, comma 1, dispone che “fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze”;
- VISTO** l’art. 6 del suddetto Decreto ministeriale, il quale attribuisce al Direttore Generale della ex Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca – D.P.C.M. n. 164/2020, che continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12/04/21 n. 739), con il quale il Direttore Generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione Generale della ricerca le deleghe per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

- VISTO** l'art. 30 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07/08/2012;
- VISTO** il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- VISTO** il Decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2020 n. 2342 e pubblicato nella G.U. n. 312 del 17/12/2020) di "Proroga delle previsioni di cui al D.M. 26 luglio 2016, prot. n. 593" che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;
- VISTO** in particolare l'art. 18 del Decreto Ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 2759 del 13/10/2017 con cui sono state approvate le "Linee Guida" al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 – GU. n.196 del 23/8/2016, "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", adottato dal Ministero in attuazione dell'art.16, comma 5, del citato D.M. n.593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con D.D. n. 2705 del 17/10/2018;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 555 del 15/03/2018, reg. UCB del 23/03/2018 n.108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del D.M. n. 593 del 26 Luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto Decreto Direttoriale n. 2759 del 13/10/2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2075 del 17/10/2018 con cui sono state emanate le "Procedure operative" per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

- CONSIDERATO** che le Procedure Operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 Decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
- VISTO** **l'art 238, comma 7, del DL 34/2020** che testualmente recita: "Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593."
- DATO ATTO** di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del DM 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;
- RITENUTO** di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del DL 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti Tecnico Scientifici e dell'Esperto Economico Finanziario;
- VISTA** la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare l'articolo 21 che ha istituito il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 48 del 18/01/2019 registrato alla Corte dei Conti in data 08/03/2019 n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;
- VISTO** l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il Decreto Direttoriale n. 7632 del 12/05/2020 reg UCB n. 506 del 14/05/2020;
- VISTO** il Bando internazionale della Joint Programming Initiative **Oceans, "Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment"**, pubblicato dalla JPI in data 20 novembre 2018, con la scadenza per la presentazione delle full-proposal fissata al 28/02/2019;
- ATTESO** che il MUR partecipa alla predetta Call con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2018, cap. 7245, nella forma di contributo alla spesa;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

**CONSIDERATO** l'Avviso Integrativo prot. n. 177 del 06/02/2019 che descrive i criteri di eleggibilità e le modalità di partecipazione, così come le intensità di finanziamento utilizzate ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei proponenti italiani che partecipano ai progetti riferiti alla Call di cui trattasi;

**VISTA** la domanda di finanziamento MICROPLASTICC18\_00013 del 28/02/2019 relativa al progetto di cooperazione internazionale dal titolo "**HOTMIC Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics**" (acronimo "**HOTMIC**") avente come obiettivo "campionamento, mappatura e metodologie analitiche per l'identificazione, la caratterizzazione e la quantificazione delle microplastiche, dei meccanismi e tempi di formazione per frammentazione di macroplastiche e degli effetti sull'ambiente marino";

**VISTA** la decisione finale del Call Steering Committee, riunitosi a Bruxelles il 6 settembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto "**HOTMIC**";

**VISTA** la nota n. 6131 del 20/04/2020, a firma del dott. Consoli, Dirigente dell'Ufficio VIII di questa Direzione Generale, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto "**HOTMIC**";

**ATTESO** che nel gruppo di ricerca relativo al progetto figura il seguente proponente italiano:

- **UNIVERSITÀ DI PISA**

con sede legale in Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa (PI), codice fiscale **80003670504** e struttura operativa coinvolta **Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale** con sede in Via Giuseppe Moruzzi, 13, 56124 Pisa (PI), PEC dcc@pec.unipi.it ;

**CONSIDERATO** che il costo complessivo del progetto "**HOTMIC**" è pari a € **214.280,00**, per attività di ricerca fondamentale;

**VISTO** il Consortium Agreement siglato tra i partecipanti al progetto "**HOTMIC**" con il quale vengono stabilite, tra l'altro, la data di avvio delle attività progettuali, il 01/09/2020 e la loro conclusione il 31/08/2023, durata 36 mesi;

**CONSIDERATO** che le Procedure Operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 Decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 1204 del 29/07/2020 (Reg. UCB n. 1436 del 7/08/2020), con il quale sono stati nominati gli esperti tecnico scientifici per la valutazione in itinere nel progetto “**HOTMIC**”, nel numero di un titolare e tre sostituti, così come proposti dal CNGR nella seduta del 22 maggio 2020;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 960 del 21/04/2020 di nomina degli Esperti tecnico scientifici come individuati dal CNGR nella seduta del 17 marzo 2021, da incaricare della valutazione del progetto “**HOTMIC**” in sostituzione dei precedenti dimissionari;
- VISTO** l’art. 13, comma 1, del D.M. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
- VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”(G.U. Serie Generale n. 175 del 28.07.2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
- DATO ATTO** che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8, del D.M. 593/2016, sono stati assolti mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;
- DATO ATTO** dell’adempimento agli obblighi di cui al citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice Concessione RNA CAR 4452 (Bando ID 35182) id n. 5614497 /2021 COR 5310073 per l’università di Pisa;
- VISTO** l’art. 15 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” (G.U. Serie Generale n. 175 del 28.07.2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11740242 del 19/04/2021 per l’Università di Pisa;
- VISTO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

- VISTA** la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

## DECRETA

### Art. 1

1. Il progetto di cooperazione internazionale MICROPLASTIC18\_00013 dal titolo “**HOTMIC Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics**” (acronimo “**HOTMIC**”), presentato ai sensi del D.M. 593/2016 da:

#### **UNIVERSITÀ DI PISA - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale**

in risposta al Bando internazionale della **JPI OCEANS** call 2018, “Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment”, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 01/09/2020 e la sua durata è di 36 mesi;
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell’allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

### Art. 2

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

### Art. 3



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in **€ 149.996,00**, in favore della **UNIVERSITÀ DI PISA - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (CF 80003670504 – CUP I55F18000840005)**, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del **FIRST 2018**, cap. **7245**, PG 01, destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale di cui al Decreto Ministeriale di riparto n. 48 del 18/01/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 08/03/2019 n. 1-310, e al Decreto Direttoriale di impegno n. 7632 del 12/05/2020 reg UCB n. 506 del 14/05/2020;
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma;
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

## Art. 4

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle "National Eligibility Criteria" 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;
2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art.16 del D.M. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;
3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del DL 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo;
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi;
6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli;
7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

## Art. 5

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di Controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto Proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 593/2016.
2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Art. 11, co. 1, D.P.C.M. n. 164/2020)  
DOTT. VINCENZO DI FELICE

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

## **Allegato 1**

### **SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER I BENEFICIARI**

#### **Sezione A - Dati del Progetto**

- Progetto di Ricerca: **Prot. MICROPLASTICC18\_00013 del 28/02/2019**
- Titolo della Ricerca: **“HOTMIC Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics”**
- Programma: **JPI Oceans – Bando 2018 “Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment”**
- Data di inizio del progetto: **01/09/2020**
- Durata del progetto: **36 mesi (salvo proroghe)**
- Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti: **UNIVERSITÀ DI PISA –  
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale  
C.F. 80003670504 - CUP I55F18000840005**

#### **Sezione B - Costi ammessi del Progetto**

- Costo Totale ammesso **Euro 214.280,00**
  - di cui Attività di Ricerca Fondamentale **Euro 214.280,00**

#### **Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:

- Attività di Ricerca Fondamentale **70% dei costi ammissibili**
- Attività di Ricerca Industriale **50% dei costi ammissibili**
- Attività di Sviluppo Sperimentale **25% dei costi ammissibili**

- Agevolazioni totali deliberate (FIRST 2018 cap. 7245)  
nella forma di Contributo alla spesa in favore di:

**UNIVERSITÀ DI PISA – Dip.to di Chimica e Chimica Industriale** **Euro 149.996,00**

#### **Sezione D - Condizioni Specifiche**

Nessuna